

**COMUNE DI NIBBIOLA**

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11**OGGETTO:****TARI (TASSA RIFIUTI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE,
DELLE RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di aprile alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AGNESINA PIERFRANCESCO - Sindaco	Sì
2. MORTARINO MONICA RAFFAELLA - Consigliere	Sì
3. ARIATTI CRISTIANO - Consigliere	Sì
4. ROSSARI MARIA CRISTINA - Consigliere	Sì
5. ORRICO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
6. PORTA ENRICO MARIA - Consigliere	Sì
7. AGNESINA PIER LUIGI - Consigliere	Sì
8. GIACCONE LAURA - Consigliere	No
9. FUSARO EMANUELE - Consigliere	Sì
10. RUBINI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
11. ROCCHETTI LORENZO - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa BALBO GIULIANA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AGNESINA PIERFRANCESCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco dà lettura del punto n. 7 all'OdG e illustra sinteticamente i contenuti della proposta di deliberazione.

Dopo un breve dibattito sui contenuti della proposta, il Sindaco invita i Consiglieri a manifestare le proprie intenzioni di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita
« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per gli anni 2022/2023/2024/2025.

Dati altresì atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. del è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) regolato del servizio di gestione dei rifiuti urbani – aggiornamento biennale 2024-2025, che per l'anno 2024, ai fini della determinazione delle tariffe TARI evidenzia il valore dell'entrata tariffaria di Euro 139.261,40 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/Drif/2021).

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024

Considerato che:

- le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per l'anno 2024, è risultato di complessivi Euro 139.261,40 e comprende i costi fissi, pari al 40,01.% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 59,99% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

-che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 139.261,40 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2024, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/20217R/RIF del 3.8.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che:

«Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie»;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Ritenuto inoltre di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2024 in numero 3 rate, con scadenza nei mesi di ottobre, novembre, dicembre dell'anno di riferimento restando che è consentito il pagamento in un'unica soluzione il 30/11/2024

Dettaglio calcolo rate TARI:

- 1^ RATA scadenza 31/10/2024
- 2^ RATA scadenza 30/11/2024
- 3^ RATA scadenza 16/12/2024

Richiamato l'art. 13 commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019.

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, con il formato elettronico definito con decreto del Ministero dell'Economia e finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi art. 49 D. Lgs. 267/00 e dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/00.

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 contrari (Rubini e Fusaro), su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

a) Utenze domestiche:

Componenti nucleo familiare	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile (€/anno)	
1	0,77283	115.76408	
2	0,90164	208,37535	
3	0,99364	237,31637	
4	1,06725	300,98662	
5	1,14085	335,71584	
6 e oltre	1,19605	393,59788	

b) Utenze non domestiche:

Attività	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile (€/mq./anno)	Quota totale (€/mq./anno)
Musei, biblioteche, scuole,	0,64431	0,96944	1,61375

associazioni, luoghi di culto			
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,01068	1,51187	2,52255
Stabilimenti balneari	0,79591	1,20026	1,99617
Esposizioni, autosaloni, magazzini	0,54324	0,81941	1,36265
Alberghi con ristorante	1,51602	2,27589	3,79191
Alberghi senza ristorante	1,14965	1,72884	2,87849
Case di cura e riposo	1,23808	1,84887	3,08695
Uffici, agenzie, studi professionali	1,35178	2,02198	3,37376
Banche ed istituti di credito	0,73274	1,10332	1,83606
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,40232	2,10508	3,50740
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,62972	2,45131	4,08103
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,31388	1,96197	3,27585
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,46549	2,18817	3,65366
Attività industriali con capannoni di produzione	1,14965	1,73115	2,88080
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,37705	2,05891	3,43596
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,11461	9,15663	15,27124
Bar, caffè, pasticceria	4,59859	6,88305	11,48164
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,61513	3,92163	6,53676
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61513	3,92394	6,53907
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,65590	11,47637	19,3227
Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo	2,07189	3,10453	5,17642

3)Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2024 in numero 3 rate, con scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno di riferimento restando che è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 30/11/2024

Dettaglio calcolo rate TARI:

- 1^ RATA scadenza 31/10/2024
- 2^ RATA scadenza 30/11/2024
- 3^ RATA scadenza 16/12/2024

4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 contrari (Rubini e Fusaro), su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
AGNESINA PIERFRANCESCO

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott.ssa BALBO GIULIANA